*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 120° — Numero 289

# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 23 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | L. 60.000 |
| Semestrale | » » » | » 32.000 |
| Trimestrale | » » » | » 17.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | L. 46.500 |
| Semestrale | » » » | » 24.500 |
| Trimestrale | » » » | » 12.700 |

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 23 OTTOBRE 1979:

*Supplemento n.* 1:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. **509.**

**Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonchè agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perchè ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70.**

*Supplemento n.* 2:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Concorso, per esami e per titoli, a tre posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di biologia e microbiologia nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

**Concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di strumentazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettronica nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

**Concorso, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di tecniche radiologiche nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

**Concorso, per esami e per titoli, a tredici posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fotografia, fotometria, fotogrammetria, tecniche ottiche ed elettroniche di registrazione di immagini nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

**Concorso, per esami e per titoli, a sei posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

**Concorso, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

**(Da 9007 a 9012)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 23 OTTOBRE 1979:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

**Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Como.**

**(5276)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **507.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 454, 455 e 457, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 454. — Le scuole post-universitarie di specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. L'ammissione è per titoli ed esami.

Gli esami si sostengono in due sessioni, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 31 dicembre.

Art. 455. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 457. — Non sono consentite le abbreviazioni di corso.

Art. 2.

Gli articoli 475, 476, 477, 478, 479 e 480, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 475. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 476. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il numero massimo degli allievi è di diciannove per anno di corso e complessivamente di settantasei per l'intero corso di studi.

Art. 477. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 478. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 479. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 480. — Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 486, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in odontostomatologia, viene abrogato e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in odontostomatologia*

Art. 486. — La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma in odontostomatologia.

Il titolo per l'iscrizione è la laurea in medicina e chirurgia ed il possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Il corso della scuola ha la durata di tre anni ed il corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 4.

Gli articoli 503, 504, 505 e 506, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in radiologia*

Art. 503. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di settanta da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma previsti dall'art. 504.

Art. 504. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

*a*) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

*b*) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 505. — La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

*a*) fisica (con richiamo di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

*b*) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

*c*) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

*d*) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

*a*) anatomia patologica;

*b*) apparecchiature e tecniche radiologiche;

*c*) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

*d*) radiopatologia;

*e*) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

*a*) tecniche speciali e relativa semeiotica I;

*b*) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

*a*) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAK) II;

*b*) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno*:

*a*) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

*b*) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

*c*) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione);

*d*) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

*a*) anatomia patologica;

*b*) apparecchiature e tecniche radiologiche;

*c*) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

*d*) radiopatologia;

*e*) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

*a*) oncologia generale;

*b*) oncologia clinica I;

*c*) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

*a*) oncologia clinica II;

*b*) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

*c*) radioterapia clinica;

*d*) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto appaia opportuno per il loro migliore svolgimento.

Art. 506. — La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc.

Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno di corso dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 5.

Gli articoli 532, 533, 534, 535 e 536, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in medicina del lavoro*

Art. 532. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 533. — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono quattro, la durata del corso non è suscettibile di abbreviazioni.

Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 534. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

L'iscrizione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 535. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 536. — Alla fine di ogni corso gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, per essere ammessi al corso successivo, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro.

Art. 6.

Gli articoli 537, 538, 539, 540 e 541, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio*

Art. 537. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio la quale conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso dell'abilitazione professionale almeno all'inizio ufficiale dei corsi e della frequenza nei reparti.

La durata del corso di studio è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni. Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso con un totale di quaranta posti.

Art. 538. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
2) patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
3) patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) microbiologia;
7) epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
2) clinica della tubercolosi (triennale) (I);
3) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);
4) fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) broncologia;
6) radiologia dell'apparato respiratorio;
7) profilassi della tubercolosi;
8) igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);
2) clinica della tubercolosi (triennale) (II);
3) chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);
2) clinica della tubercolosi (triennale) (III).

Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.

Art. 539. — I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze e da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al IV anno) o da esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nei laboratori per i quali gli specializzandi hanno l'obbligo di frequenza al pari che per le lezioni.

Art. 540. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli e con un colloquio orale. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti, l'ammissione avverrà con l'integrazione di una prova scritta.

Art. 541. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami di profitto di ogni anno di corso e per singola materia, per il passaggio all'anno di corso successivo.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Art. 7.

Gli articoli 553, 554, 555, 556 e 557, relativi alla prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Prima scuola di specializzazione in cardiologia*

Art. 553. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la prima scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 554. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 555. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 556. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 557. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, dovranno superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Art. 8.

Gli articoli 558, 559, 560, 561, 562 e 563, relativi alla scuola di perfezionamento per settori e medici laboratoristi ospedalieri che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anatomia patologica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in anatomia patologica*

Art. 558. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Bologna e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 559. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di studio è di quattro anni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studio.

Art. 560. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;

tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;

immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;

diagnostica isto-cito-patologica ultrastrutturale;

diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;

applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 561. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 562. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 563. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 9.

Gli articoli 577, 578, 579, 580, 581 e 582, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare*

Art. 577. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare che ha indirizzo teorico pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 578. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 579. — La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad altro professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 580. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I).

4° *Anno*:

14) informatica medica;

15) rianimazione e terapia intensiva;

16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I);

17) epidemiologia delle malattie vascolari;

18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II).

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;

21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;

22) terapia intensiva;

23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II);

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III).

Art. 581. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 582. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 10.

Gli articoli 610, 611 e 612, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in malattie infettive*

Art. 610. — La scuola di specializzazione in malattie infettive, istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia, ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 611. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (I);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (II);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 612. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Durante i quattro anni di corso gli iscritti nelle ore libere dalle lezioni e dalle esercitazioni hanno l'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti dell'istituto di malattie infettive prestando servizio nei reparti di degenza, nei laboratori, nell'ambulatorio, con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore dell'istituto; potranno inoltre essere obbligati a pernottare a turno nell'istituto.

Detto internato potrà essere autorizzato, dal consiglio direttivo della scuola anche presso altre istituzioni che abbiano caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio eminentemente pratico.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Agli allievi, i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.

### Art. 11.

Gli articoli 613, 614, 615 e 616, relativi alla scuola di specializzazione in virologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

### *Scuola di specializzazione in virologia*

Art. 613. — La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia o l'istituto di virologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 614. — E' contemplato un secondo indirizzo « tecniche virologiche » al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Il numero degli iscritti alla scuola deve essere strettamente rapportato alle strutture esistenti e non deve comunque superare il numero massimo complessivo, per i due indirizzi, di quindici specializzandi per i tre anni di corso.

L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 615. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei vari anni di corso:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) virologia generale (I parte);
2) tecnica virologica generale (I parte);
3) biometria applicata alla virologia;
4) metodi immunologici in virologia.

2° *Anno* (comune ai due indirizzi):

5) virologia generale (II parte);
6) tecnica virologica generale (II parte);
7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
8) metodi chimici in virologia;
9) metodi fisici in virologia;
10) diagnostica virologica generale.

3° *Anno* (indirizzo medico):

11) genetica del virus;
12) virologia oncologica;
13) studio dei farmaci antivirali;
14) virologia clinica;
15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus.

3° *Anno* (indirizzo in tecniche virologiche):

11) metodi genetici in virologia;
12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni;
13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali;
14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica;
15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 616. — Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo grup-

po comprende tutte le materie del secondo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in virologia o, per i laureati ammessi al secondo indirizzo, un diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico.

Art. 12.

Gli articoli 627, 628, 629, 630 e 631, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in nefrologia*

Art. 627. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 628. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 629. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) struttura ed ultrastruttura normale del rene;
2) aspetti biochimici della funzione renale;
3) fisiologia renale;
4) microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
5) genetica applicata alla nefrologia;
6) semeiotica renale (1° anno).

2° *Anno*:

1) struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
2) patologia del ricambio idroelettrolitico;
3) insufficienza renale;
4) rene o ipertensione arteriosa;
5) semeiotica renale (2° anno);
6) nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

1) nefropatie glomerulari;
2) nefropatie intersiziali;
3) nefropatie vascolari;
4) terapia dietetica e dialitica (1° anno);
5) farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

1) nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
2) terapia dietetica e dialitica (2° anno);
3) fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
4) aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
5) problemi chirurgici in nefrologia;
6) terapia medica delle nefropatie.

Art. 630. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 631. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovrano superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 13.

L'ordinamento della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in seconda scuola di specializzazione in cardiologia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, n. 564, è modificato nel modo seguente:

*Seconda scuola di specializzazione in cardiologia*

Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la seconda scuola di specializzazione in cardiologia, della durata di quattro anni, che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, dovranno superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta in un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1979*
*Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 272*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **508.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica muta la denominazione in quella di dermatologia e venereologia;

la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di ortopedia.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in endocrinochirurgia.

Art. 2.

Gli articoli 213 e 214, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia*

Art. 213. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;

microbiologia e parassitologia applicate;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.

3° *Anno*:

clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.

L'esame di diploma consiste nell'esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Art. 3.

Gli articoli 234, 235, 236, 237 e 238, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in ortopedia*

Art. 234. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 235. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 236. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo di allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di sessantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 237. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;

insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:
patologia apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia apparato locomotore III;

tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia apparato locomotore IV;
tecnica operativa III;
fisioterapia II.

Art. 238. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Il termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinochirurgia:

*Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia*

Art. 265. — La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 269. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 270. — Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 271. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma di corso, nonchè l'istituto sede della scuola di specializzazione.

Art. 272. — Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed all'esercitazione pratica nei reparti e in laboratorio non possono ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 273. — Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza possono sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Art. 274. — Al termine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto, gli specializzandi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinochirurgico (clinico o sperimentale) concordato col direttore della scuola.

Art. 275. — I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, possono sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 276. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti:

1° *Anno*:

anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine;
fisiopatologia delle ghiandole endocrine;
semeiotica chirurgica generale o speciale delle ghiandole endocrine;
anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;
clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (primo corso).

2° *Anno*:

radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia;
anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia;
chirurgia della ipofisi;
chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;
chirurgia del pancreas;
clinica chirurgica delle ghiandole ondocrine (secondo corso).

3° *Anno*:

chirurgia del surrene;
chirurgia dell'ovaio;
chirurgia del testicolo;
chirurgia plastica in endocrinochirurgia;
terapie complementari nelle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;
clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (terzo corso).

Art. 5.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1213, è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in psichiatria*

Art. 277. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 278. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 279. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 280. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 281. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 282. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 283. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
psicologia (annuale);
elementi di genetica e biochimica (annuale);
struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
neurologia clinica (annuale);
clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica (annuale);
psicoterapia I (triennale);
psicofarmacologia (annuale);
psicofarmacoterapia (annuale);
clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
psichiatria sociale I (biennale);
psichiatria infantile (annuale);
psicoterapia II (triennale);
clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

psicosomatica (annuale);
psichiatria sociale II (biennale);
psichiatria forense (annuale);
psicoterapia III (triennale);
clinica psichiatrica IV (quadriennale).

*Note esplicative.*

Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva dell'anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 284. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 285. — La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *ottobre* 1979
*Registro n.* 75 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Prosenil », 3 fiale, nonchè della relativa categoria 5 supposte, della ditta Promed farmaceutici, in Milano, ed acquistate successivamente dalla S.a.s. Istituto biochimico farmaceutico, in Legnano.** (Decreto di revoca n. 5643/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 settembre 1957 e 22 novembre 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 13017 e 13017/A rispettivamente la specialità medicinale « Prosenil » 3 fiale, nonché la relativa categoria 5 supposte, a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 28 gennaio 1965, registrata a Milano il 29 gennaio 1965 al n. 3798, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla S.a.s. Istituto biochimico farmaceutico, con sede in corso Sempione, 60, Legnano (Milano);

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione necessaria;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Prosenil » 3 fiale, nonché della relativa categoria 5 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 13017 e 13017/A in data 20 settembre 1957 e 22 novembre 1958, a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, ed acquistate successivamente dalla S.a.s. Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8545)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Energo Bronchial » (sciroppo), nella confezione flacone da g 180, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5666/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 gennaio 1951 e 6 dicembre 1956, con i quali venne registrata al n. 4395 la specialità medicinale denominata « Energo Bronchial » (sciroppo), nella confezione flacone da g 180, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, già in via del Caravaggio, 6, ed ora in via Barigozzi, 12, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Energo Bronchial » (sciroppo), nella confezione flacone da g 180, registrata al n. 4395 in data 16 gennaio 1951 e 6 dicembre 1956, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

**(8546)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Leucosan ovuli », della ditta Laboratorio farmaceutico Dr. Montanelli, in Firenze.** (Decreto di revoca n. 5692/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 31 luglio 1951, con il quale venne registrata al n. 5176 la specialità medicinale denominata « Leucosan ovuli », a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Dr. Montanelli, con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui

ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Leucosan ovuli », registrata al n. 5176 in data 31 luglio 1951, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Dr. Montanelli, con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(8548)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Reufenil », nella confezione 20 confetti e della relativa categoria 10 supposte, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5669/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1968, con il quale sono state registrate ai numeri 18228 e 18228/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neo-Reufenil » 20 confetti e la relativa categoria 10 supposte, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo-Reufenil » 20 confetti e della relativa categoria 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 18228 e 18228/A in data 28 novembre 1968, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

(8547)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

**Determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1979-80.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto interministeriale in data 9 agosto 1978, con il quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1978-79 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per l'anno scolastico 1979-80 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 9 agosto 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito per l'anno scolastico 1979-80 il prezzo massimo dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva (IVA compresa) di L. 5.610 per i testi del primo ciclo e di L. 21.030 per i testi del secondo ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

| Classe | Letture | Sussidiari |
|---|---|---|
| 1ª | L. 2.990 | — |
| 2ª | » 2.620 | — |
| 3ª | » 2.620 | L. 3.680 |
| 4ª | » 2.620 | » 4.295 |
| 5ª | » 3.120 | » 4.695 |

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e delle amministrazioni comunali viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25 % sui prezzi di copertina.

Roma, addì 24 settembre 1979

*Il Ministro della pubblica istruzione*
VALITUTTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

(9050)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pianoro

Con decreto 2 luglio 1979, n. 1037, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato dal torrente Zena in località Val di Zena del comune di Pianoro (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 39, mappale 81 (ha. 0.18.40) e al foglio 49, mappale 11 (ha. 0.08.00) della superficie complessiva di ha. 0.26.40 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 novembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione in data 20 dicembre 1973 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegato verbale di delimitazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9076)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Molinella

Con decreto 12 luglio 1979, n. 14595, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato (ex casa di guardia) in agro di Molinella (Bologna), distinto al nuovo catasto edilizio urbano di Molinella al foglio 43, mappali 10-36, nonchè del terreno sul quale è ubicato, distinto al nuovo catasto terreni di Molinella al foglio 43, mappale 10, di mq 630 e mappale 36, di mq 9, pari ad una superficie complessiva di mq 639.

(9077)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Bologna

Con decreto 12 luglio 1979, n. 11695, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due fabbricati (ex casa di guardia e magazzino idraulico) in agro di Bologna, distinti al nuovo catasto edilizio urbano di Bologna al foglio 13, mappali 73 e 157, nonchè del terreno sul quale sono ubicati, distinto al nuovo catasto terreni di Bologna al foglio 57, mappale 73, di mq 615 e mappale 157, di mq 1065, pari ad una superficie complessiva di mq 1680.

(9078)

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Valdifiastra », in Macerata

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1979, il dott. Giuseppe Sposetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Valdifiastra », in Macerata, in sostituzione dell'avv. Guido Bianchini, che non ha accettato l'incarico.

(9079)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 11 ottobre 1979:

Fantan: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia;
Polisulf F.: Valsele S.p.a., in Napoli;
Sti-Sol: Sti - Solfotecnica italiana S.p.a., in Ravenna.

(9080)

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 6 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: De Rosa Vincenzo, nato l'8 giugno 1906 a Montalto Uffugo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9042)

## REGIONE LOMBARDIA

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pedrengo, Seriate e Varenna

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 12 marzo 1979, n. 22245: comune di Pedrengo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 giugno 1978, n. 49, relativa alla variante n. 1);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24873: comune di Seriate (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 luglio 1977, n. 167, relativa alla salvaguardia lungo il fiume);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25345: comune di Varenna (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 aprile 1979, n. 17, relativa al piano di azzonamento modificato).

(9020)

### Approvazione dei piani di zona dei comuni di Nuvolento e Gorla Maggiore

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 26 luglio 1979, n. 25328: comune di Nuvolento (Brescia);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25327: comune di Gorla Maggiore (Varese).

(9021)

### Variante al piano di zona del comune di Cene

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25458: comune di Cene (Bergamo).

(9022)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Parma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato *negli istituti di prevenzione e di pena;*

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Parma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a)* essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c)* non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d)* avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e)* avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f)* non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g)* essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a)* diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'Università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica *entro il termine che, a pena di decadenza,* la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b)* certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c)* certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d)* certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e)* altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f)* titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g)* titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h)* pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1979
*Registro n.* 24 *Giustizia, foglio n.* 247

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna.*

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Parma, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a)* è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . (1);

*b)* è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c)* è cittadino italiano;

*d)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (2);

*e)* è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f)* non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . . . (4);

*g)* la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . (5);

*h)* ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . (6);

*i)* ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . . . .;

*l)* è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(9001)**

## Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Asti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Asti;

*Decreta:*

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Asti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a)* essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c)* non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d)* avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e)* avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f)* non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g)* essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a)* diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di riprodurre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1979
*Registro n.* 24 *Giustizia, foglio n.* 252

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino.*

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Asti, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n 289 del 23 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . .;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data, . . .

Firma . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(8996)**

## Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Busto Arsizio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Busto Arsizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Busto Arsizio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli *italiani non appartenenti alla* Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblci concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale

è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'Università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1979
*Registro n.* 24 *Giustizia, foglio n.* 246

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Milano.*

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Busto Arsizio, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . . . . .;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, . . .

Firma . . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(9002)**

## Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Varese

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Varese;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Varese.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'Università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979*
*Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 248*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Milano.*

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Varese, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . . . . .;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, . .

Firma . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(9000)**

## Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucca

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucca.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979*
*Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 249*

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.*

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucca, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè l'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data, . . .

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(8999)**

**Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Vercelli**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Vercelli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli im-

pianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1979
*Registro n.* 24 *Giustizia, foglio n.* 251

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino.*

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per *titoli*, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè l'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . . . . . . ;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, . . . . .

Firma . . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8997)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civile dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *D* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1978 risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1978.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria, che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1978 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali

ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

*a*) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

*b*) l'ufficio presso il quale presta servizio;

*c*) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale della stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sara allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 2.000.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti, o parti di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati nè regolarizzati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a quasiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nel Ministero della pubblica amministrazione, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1977.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, sarà composta;

*a*) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

*b*) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi di ragioneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

*a*) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

*b*) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

*c*) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

*d*) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

*e*) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sarà dichiarato vincitore il primo classificato.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore per i servizi di ragioneria con decorrenza guridica ed economica dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1979

*Il Ministro*: SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *agosto* 1979
*Registro n.* 65 *Istruzione, foglio n.* 398

**(8838)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a ventitre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio.**

Ai sensi dell'art 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17, parte seconda, dell'11 giugno 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale P.T. di Sondrio n. 21/79 del 30 marzo 1979, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventitre posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 1 del 15 maggio 1978.

**(8321)**

# REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 130 del 27 giugno 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1976;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni effettuate dai competenti organi ai sensi di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato e così costituita:

*Presidente*:

Piccolo dott. Antonio, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

*Componenti*:

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;
Fiore dott. Domenico, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Mantova;
Fratti dott Lino, primario medico in servizio presso l'ente ospedaliero di Chiavenna;
Passarelli dott. Cesare, primario ostetrico in servizio presso l'ente ospedaliero di Sondrio;
Trabucchi dott. Leone, medico condotto di Castione Andevenno (Sondrio).

*Segretario*:

Seregni Savina, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 18 gennaio 1979

p. *Il presidente*: GIANCOLA

**(8322)**

## OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

**(3445/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

**(3446/S)**

## OSPEDALE DI BOLZANO

### Concorso ad un posto di aiuto della divisione otoiatrica riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione otoiatrica riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su *carta legale e corredate dei documenti di rito*, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

**(3437/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

### Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il sanitario vincitore del concorso dovrà accettare il rapporto di lavoro a tempo pieno e dovrà essere disponibile ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12 e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

**(3438/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

*Sono indetti pubblici concorsi*, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

**(3439/S)**

## OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

**Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma).

**(3436/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale di Matera**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

**(3432/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

**(3433/S)**

## OSPEDALE CIVILE « VILLA D'AGRI » DI MARSICOVETERE

**Concorso ad un posto di primario pediatra**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

**(3435/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI IVREA

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

**(3431/S)**

## OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

**Concorso a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

**(3434/S)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792890)